

## Regolamento Albo Costruttori Impianti Termici

\* \* \*

Con delibera n 19 del 01/03/2012 il Consiglio di Amministrazione di AMGAS S.r.l. (*di seguito AMGAS*) ha approvato l'istituzione di un "Albo Costruttori di Impianti Termici" e lo "Schema di Avviso Pubblico", predisposto dagli uffici aziendali. Tra gli obiettivi fissati c'è quello di fornire all'utenza un servizio di qualità, affidabile, sicuro, tempestivo, puntuale e flessibile, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza, il tutto a costi concorrenziali.

Il rinnovo del parco caldaie, ad esempio, contribuirà all'abbattimento delle emissioni inquinanti ed al risparmio energetico.

AMGAS intende proporre alla propria clientela, persone fisiche ed imprese, l'acquisto di ulteriori prodotti, a prezzi competitivi, nel settore riscaldamento/condizionamento. La proposizione all'utenza di detti prodotti, mediante specifica campagna informativa, risponde alle finalità di questa Azienda, poiché mette a disposizione della propria clientela servizi connessi alla vendita del gas naturale ed energia elettrica costantemente adeguati al progresso tecnologico.

Sulla base di tali premesse, AMGAS intende presentare ai propri Clienti i seguenti prodotti che a titolo esemplificativo ma non esaustivo si vanno ad elencare:

- Solare termico + accessori \*
- Solare fotovoltaico + accessori
- Pompe di calore + accessori \*
- Caldaie a biomassa e termo camini + accessori
- Caldaie murali e basamento standard (*non a condensazione*) + accessori
- Caldaie murali e basamento a condensazione (*esempio: murale a condensazione solo riscaldamento per applicazione con il pannello solare*)
- Scaldabagni \* + accessori
- Centrali termiche prefabbricate (*con caldaie standard ed a condensazione destinate alle grandi utenze*)  
\* + accessori
- Bollitori + accessori
- Bruciatori + accessori
- Circolatori d'acqua + accessori
- Contabilizzatori + accessori
- Bollitori a fuoco diretto + accessori

- Condizionatori d'aria + accessori
- Refrigeratori + accessori
- Sistemi integrati caldo freddo \* + accessori
- Trattamento aria + accessori
- Unità di recupero calore + accessori
- Termoconvettori + accessori
- Generatori aria calda \* + accessori
- Manutenzione ordinaria degli impianti termici (*Casa Sicura*)

*\*(prodotti potenzialmente in grado di ottenere certificati verdi)*

Gli ambiti nei quali occorrerà avviare azioni di rilievo sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:

1. impianti per la climatizzazione (*riscaldamento invernale e raffrescamento estivo*) con impianti con cicli ad assorbimento nell'ambito dell'utilizzazione residenziale (*settore Privato e Pubblica Amministrazione*);
2. produzione di energia mediante impianti con cicli di assorbimento;
3. micro-cogenerazione: impianti bi funzionali ad uso residenziale per la produzione combinata di energia elettrica sino a 1,2 Kw (*monofase*);
4. cogenerazione ad alto rendimento: impianti per la produzione combinata di energia termica ed elettrica per uso privato in ambito industriale e Pubblica Amministrazione.

Con il medesimo provvedimento, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato lo schema di convenzione/contratto regolante i rapporti tra AMGAS ed i Costruttori di Impianti Termici ovvero Società concessionarie, indicate formalmente dai predetti Costruttori, di cui garantiscono il possesso dei requisiti richiesti (*di seguito Costruttori*), per l'esecuzione delle prestazioni individuate dal presente documento nei confronti dei Clienti di AMGAS .

Il Costruttore, deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti dall'AMGAS e indicati nell'avviso pubblico, affisso all'albo aziendale, nonché pubblicato sul proprio sito WEB istituzionale e, per estratto, sugli organi di stampa selezionati.

In particolare, il Costruttore di Impianti Termici deve comprovare:

- a) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio per l'esercizio della sola attività relative alla costruzione ed alla vendita di prodotti riferiti agli impianti termici come indicati in precedenza, se, all'atto della iscrizione ha indicato la Società concessionaria del proprio marchio. Diversamente, dovrà possedere anche i requisiti indicati al successivo punto b);

- b) la Società concessionaria indicata dal costruttore, dovrà dimostrare di essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio per le attività relative al servizio di fornitura alla propria clientela, sia persone fisiche che imprese, anche per la vendita di prodotti, nel settore riscaldamento/condizionamento, in grado di garantire risparmio energetico e abbattimento emissioni inquinanti, oltreché del controllo, conduzione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti termici interni dei clienti AMGAS, con l'utilizzo di manutentori specializzati;
- c) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dai pubblici appalti di servizi, di cui all'art. 38 del d.l.gs. 163/2006;
- d) di possedere l'abilitazione ai sensi della legge 37/08;

Salvo altri requisiti che l'AMGAS potrà richiedere.

Sarà intenzione delle parti, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, per cui le parti intenderanno assumere i seguenti obblighi:

- Impegno del Costruttore, a consegnare ad AMGAS il catalogo dei prodotti da commercializzare, il listino prezzi e relativi sconti da applicare ai Clienti, garantendo che tali prezzi e sconti potranno essere modificati solo con un preavviso di almeno tre mesi;
- impegno di AMGAS a veicolare presso la propria clientela il nome ed il segno distintivo dei partner privati aderenti all'iniziativa, in occasione delle manifestazioni di carattere locale ed anche per mezzo di opuscoli divulgativi e cartellonistica;
- facoltà dei partner privati a pubblicizzare la collaborazione con AMGAS nelle forme e nelle modalità preventivamente concordate con la stessa società;
- impegno del partner privato a prestare a favore di AMGAS corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del proprio marchio/nome/logo mediante cessione, pari ad una percentuale, da definire successivamente, del prezzo di vendita dei prodotti oggetto della fornitura nonché la cessione del valore economico riveniente dalla negoziazione dei titoli di efficienza energetica laddove previsti;
- impegno del partner privato a sostenere le spese per l'attività promozionale svolta da AMGAS presso la propria clientela, da concordare di volta in volta;
- effettuare un check-up gratuito dell'impianto a tutti i clienti AMGAS che ne faranno richiesta;
- effettuare i controlli secondo le disposizioni che verranno fornite dal personale AMGAS;
- sostenere tutte le spese connesse all'esecuzione del servizio;
- a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Costruttore si obbliga a prestare polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa di € 50.000,00 (cinquantamila/00) della quale fornire copia all'AMGAS. Tale cifra verrà incamerata direttamente da AMGAS, senza alcun

preavviso, per qualsiasi contestazione che il Cliente avrà mosso e dopo che un tecnico di fiducia dell'Azienda avrà comprovato la manchevolezza "in operando" della Società. Dopo due richiami/contestazioni, il rapporto contrattuale con costruttore si intenderà risolto a pieno diritto senza dar corso ad alcun procedimento di contestazione. Si da atto che eventuali altre responsabilità che comportano danni superiori alla garanzia fidejussoria saranno a carico della Società stessa nei cui confronti AMGAS si rivarrà;

- Il Costruttore effettuerà, per i Clienti finali di AMGAS, l'attività di installazione il cui corrispettivo sarà compreso nel prezzo d'acquisto dei beni e servizi, pattuito con il cliente finale; mentre per la manutenzione e terzo responsabile il costo omnicomprensivo per impianti termici sino a 35/kw previsto è di € 65,00 oltre i.v.a., pur in presenza degli indici ISTAT di rivalutazione. Per tutti gli altri impianti con potenza superiore a 35 kw ed altri sistemi connessi, il Costruttore dovrà presentare specifico listino prezzi e sconti da applicare ai Clienti finali di AMGAS che ne faranno richiesta.

Il Cliente finale potrà corrispondere l'importo relativo alla manutenzione anche mediante rateizzazione in bollette (*massimo n. 3 –tre- rate mensili, bimestrali, trimestrali, a seconda della periodicità della fatturazione attribuita ad ogni singolo Cliente*) emesse da AMGAS nella prima data utile e successiva alla sottoscrizione, da parte del Cliente finale, del contratto di fornitura di beni e servizi oggetto del presente contratto

- L'AMGAS si obbliga ad effettuare, limitatamente ai propri clienti, il servizio di incasso dei corrispettivi per l'attività di manutenzione ordinaria, che sarà rateizzato in bolletta così come innanzi esposto. A tale fine, il Costruttore rilascia ampio ed esclusivo mandato all'AMGAS a riscuotere per suo conto i suddetti importi. Per tale servizio, il Costruttore conviene di riconoscere ad AMGAS un corrispettivo da definirsi successivamente; L'AMGAS tratterà le somme di propria spettanza contestualmente al pagamento della prima rata addebitata in bolletta al cliente richiedente il servizio di cui sopra. AMGAS si obbliga a versare al Costruttore le somme riscosse (*al netto delle proprie competenze*) con valuta a 45 giorni fine mese dalla scadenza della bolletta, senza alcuna maggiorazione per interessi. AMGAS non risponderà in alcun modo delle somme non versate dai clienti per qualsivoglia ragione. Il Costruttore, opportunamente e prontamente informato, potrà attivare le procedure di recupero crediti nei confronti dei Clienti finali di AMGAS ritenuti morosi;
- Il Costruttore si obbliga a fornire ad AMGAS, entro 24 ore dalla stipulazione del contratto di fornitura per i servizi richiesti dal Cliente finale ed oggetto del presente contratto tutte le informazioni utili, anche su base informatica, secondo le specifiche tecniche definite da AMGAS;
- Il Costruttore, che rimane unico responsabile dell'autenticità delle informazioni fornite,

rispondendo degli oneri derivanti dall'inesattezza delle stesse che l'AMGAS si trovasse a dover sostenere, manlevando AMGAS da qualsiasi responsabilità.

- Il Costruttore si obbliga ad impiegare il personale dotato di tutte le autorizzazioni previste, tra cui il patentino di abilitazione ed iscrizione al registro di cui all'art. 16 e 17 L. 615/66. Detto personale dovrà accedere presso il domicilio dei Clienti finali di AMGAS muniti di cartellino di riconoscimento ben visibile e ad utilizzare, per i controlli relativi alla manutenzione degli impianti, gli strumenti previsti dalla normativa vigente, regolarmente tarati.
- Il Costruttore presenterà copia della polizza a copertura della responsabilità civile contro terzi con massimale pari a € 5.162.000,00;
- Il Costruttore si impegna a mantenere tale copertura assicurativa per tutta la durata del contratto.
- Ai sensi del d.lgs. 196/03 il Costruttore e l'AMGAS si impegnano ad utilizzare i dati relativi al contratto con riservatezza ed in modo conforme all'esclusivo conseguimento del suo scopo negoziale e nelle modalità previste dalla legge.
- Con la cessazione del contratto di fornitura tra AMGAS ed il proprio Cliente finale, automaticamente cesserà anche il servizio di incasso reso, se eventualmente previsto, al Costruttore per l'attività oggetto del presente contratto. In tal caso, l'AMGAS comunicherà al Costruttore l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale con il proprio Cliente finale, addebitando l'importo residuo della prestazione dallo stesso richiesta, sulla bolletta di conguaglio finale;
- In caso di mancato o parziale pagamento da parte del Cliente dell'importo esposto in bolletta, che non copra per intero la quota relativa al consumo gas e/o energia elettrica, l'AMGAS provvederà, secondo le proprie modalità e procedure, al tentativo di recupero del credito in via stragiudiziale ovvero giudiziale per gli importi rivenienti dalla propria attività (*ad es. fornitura gas, energia elettrica*). In ogni caso, a fronte di pagamento parziale dell'importo indicato in bolletta, le somme pagate verranno imputate in via prioritaria ai corrispettivi per la somministrazione delle forniture di gas naturale e/o energia elettrica. L'AMGAS non effettuerà alcuna azione di recupero dei crediti derivanti da mancato pagamento della sola quota relativa all'attività di manutenzione ordinaria e/o impianto termico. Tali azioni saranno gestite direttamente e distintamente dal Costruttore.
- In caso di ritardato pagamento della bolletta gas non si applicherà alcuna mora all'importo relativo alla fornitura di beni e/o servizi richiesti dal Cliente finale, oggetto del presente regolamento, se tali importi siano stati erogati e quindi anticipati dall'Istituto Finanziario collegato al Costruttore.
- L'AMGAS è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali inadempimenti derivanti, a qualsiasi titolo, dal contratto di manutenzione ordinaria stipulato tra il Cliente finale ed il Costruttore e, ad

esso imputabile.

- Il Costruttore si impegna inoltre a riscontrare le richieste di chiarimenti e/o reclami entro e non oltre 20 giorni solari dalla data di ricevimento delle stesse da parte di AMGAS. In difetto sarà richiesto al costruttore un indennizzo automatico dell'importo pari a quello previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera n. 164/2008 che, a sua volta, sarà accreditato parimenti al Cliente finale. Sarà inoltre facoltà di AMGAS richiedere al Costruttore chiarimenti in merito a violazioni, di particolare gravità, al contratto/regolamento. Il Costruttore, in caso di reiterati reclami da parte dei Clienti finali con il riconoscimento palese delle inadempienze da parte del Costruttore, dovrà porre rimedio alle situazioni createsi entro e non oltre 10 giorni, con la piena soddisfazione del Cliente finale. Decorso inutilmente detto periodo l'AMGAS si riserva, a suo insindacabile giudizio e senza alcun preavviso, di risolvere il contratto mediante raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva in ogni caso la richiesta dell'eventuale risarcimento dei danni e/o attivazione della garanzia prestata dal Costruttore;
- È causa di risoluzione del contratto la sopravvenuta mancanza di tutti o parte dei requisiti indicati, restando fermi in capo ad AMGAS ogni diritto e facoltà di richiesta di risarcimento dei danni.
- Il Costruttore su richiesta di autorizzazione specifica e formale, potrà utilizzare il marchio di "AMGAS". È fatto espresso divieto al Costruttore l'utilizzo sotto qualsiasi forma del marchio di "AMGAS" nello svolgimento della attività non riferibili al presente contratto. In caso contrario il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., potrà essere risolto da parte di AMGAS senza alcun preavviso.
- Il Costruttore da atto che le condizioni e i patti di cui al presente regolamento sono soggetti alle disposizioni che le competenti Autorità (*quali l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità per l'Energia Elettrica e per il gas, ecc.*) vorranno dettare in materia e, pertanto, che il presente regolamento è suscettibile di tutte le conseguenti variazioni, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi forma di rivendicazione dei corrispettivi economici previsti dal presente regolamento o qualsivoglia modifica, ivi compresa la cessazione del rapporto.
- Ai fini del presente regolamento sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (*cartacea o elettronica*) rivelate da AMGAS che siano:
  - 1) relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche dell'AMGAS ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, informazioni riguardanti prodotti e servizi non ancora pubblicamente annunciati; informazioni su Clienti,

progetti, piani, organizzazione degli stessi, progetti commerciali, e così via, ivi incluse le informazioni rivelate e/o sviluppate per le finalità proprie;

- 2) identificate per iscritto come riservate, ovvero di proprietà e/o protette da diritto d'autore e/o in parte oggetto di segreto industriale.
- 3) In relazione alle Informazioni Riservate, resta sin d'ora inteso che, il Costruttore si impegna a:
  - a. proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate ed utilizzarle esclusivamente nell'ambito degli scopi oggetto del presente contratto con esclusione di ogni altra e diversa finalità;
  - b. non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi, anche all'interno della propria organizzazione, le Informazioni Riservate, se non previa autorizzazione scritta dell'AMGAS
  - c. adottare tutte le misure di sicurezza volte ad evitare o ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, uso non consentito o indebita appropriazione delle Informazioni Riservate. Il Costruttore avviserà tempestivamente l'AMGAS per iscritto di ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui verrà a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza all'AMGAS per far cessare l'uso/divulgazione non autorizzati;
- 4) Nulla nel presente accordo potrà proibire o limitare l'uso delle Informazioni riservate dell'AMGAS se fosse dimostrabile che le stesse fossero:
  - (i) diventate di pubblico dominio in modi diversi dall'inottemperanza degli obblighi nascenti dal presente accordo,
  - (ii) rivelate al Costruttore da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza simile al presente,
  - (iii) note al Costruttore prima e della sottoscrizione del presente accordo e in assenza di vincoli di riservatezza,
  - (iv) sviluppate indipendentemente dal Costruttore senza utilizzare le Informazioni Riservate.
- 5) Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà dell'AMGAS. Il Costruttore non potrà per nessun motivo copiare le Informazioni Riservate dell'AMGAS senza averne ricevuto il preventivo consenso scritto e, qualora tale consenso venga prestato, sulle copie dovranno essere riportate le informazioni sulla riservatezza e sulla proprietà che dovessero apparire sugli originali. Ogni copia delle Informazioni Riservate che l'AMGAS abbia consentito al Costruttore di effettuare, o comunque qualsiasi altro documento scritto che contenga Informazioni Riservate, sarà di esclusiva proprietà dell'AMGAS e dovrà essere alla stessa restituito o distrutto, a scelta dell'AMGAS, al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:
  - a) completamento dell'uso concesso per gli scopi sopra descritti,
  - b) dietro semplice richiesta scritta. La restituzione o la distruzione delle Informazioni Riservate dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla predetta richiesta, o dal termine dell'uso consentito, dandone conferma scritta all'AMGAS.
- 6) Il presente accordo in nessun modo potrà essere interpretato come licenza di sfruttamento

concessa dall'AMGAS al Costruttore circa diritti di proprietà intellettuale, o segreto industriale, o altri diritti in genere.

- 7) Il Costruttore si impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate dell'AMGAS in concorrenza con la stessa.
  - 8) Il Costruttore si impegna a non far riferimento, o consentire che altri facciano riferimento, al presente accordo o alle Informazioni Riservate, e a non utilizzare il nome dell'AMGAS in comunicati, dichiarazioni, materiale promozionale o per fini di marketing, senza il previo consenso scritto dell'AMGAS
  - 9) Il presente accordo è valido e vincolante dal momento in cui le prime Informazioni Riservate siano rese disponibili dall'AMGAS al Costruttore ed avrà efficacia anche in epoca successiva la cessazione, per qualsiasi motivo, dei rapporti tra le Parti e così, anche ove le stesse non proseguano nelle trattative.
  - 10) Le Parti non potranno cedere a terzi il presente accordo.
  - 11) Il presente accordo, che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le Parti in materia, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.
  - 12) Qualora una o più clausole dell'accordo siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su altre clausole dell'accordo, e le predette clausole nulle, annullabili o invalide dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.
  - 13) In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dall'accordo o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da essi previsti.
- Il presente regolamento è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Bari;

AMGAS s.r.l.

Il Responsabile del Procedimento

Vincenzo Gallina